
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Durata irragionevole del processo: no all'indennizzo all'interveniente ad adiuvandum se è negato alla parte principale

In tema di indennizzo da irragionevole durata del processo, non può da un lato escludersi la sofferenza per carenza di un reale interesse alla definizione del giudizio presupposto in capo alla parte principale e, dall'altro, ammettersi la configurabilità della sofferenza indennizzabile in capo alla parte interveniente ad adiuvandum.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 29.8.2014, n. 18433

...omissis...

che con l'unico motivo si lamenta erronea motivazione nonché violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001 censurandosi che la Corte d'appello, nell'addebitare agli odierni istanti la mancata presentazione di istanze sollecitatorie nella fase di merito pendente dinanzi al Consiglio di Stato, non abbia considerato che gli stessi non erano stati parti processuali di detto grado di giudizio;

che il mezzo è infondato;

che la Corte d'appello ha esattamente rilevato che il giudizio presupposto era continuato dinanzi al Consiglio di Stato, dove – non essendo stata presentata né l'istanza di prelievo né l'istanza di fissazione dell'udienza – il processo si era concluso con pronuncia di perenzione;

che da ciò la Corte territoriale ha tratto – con logico e motivato apprezzamento – la conclusione di un'assenza di interesse alla definizione del giudizio, e quindi della non configurabilità del patema d'animo da ritardo;

che si tratta di conclusione che riguarda tutti i soggetti del giudizio, non solo coloro che si sono costituiti come parti nel giudizio di appello (il Comune di B., appellante, e la xxxxxx ma anche coloro che – come gli attuali istanti – erano intervenuti ad adiuvandum soltanto nel giudizio di primo grado, senza rinnovare il loro intervento a sostegno della posizione del Comune in grado di appello, non potendo logicamente ammettersi l'esclusione della sofferenza (per carenza di un reale interesse alla definizione del giudizio presupposto) in capo alla parte principale e la configurabilità, invece, della sofferenza indennizzabile in capo alla parte interveniente ad adiuvandum (tra l'altro soltanto in uno dei due gradi di giudizio);

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che sussistono giustificati motivi, data la peculiarità della vicenda, per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^a - 2 Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 25 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice